

## Associazione Pro Loco

### STATUTO

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 17 febbraio 2016

#### INDICE

##### Premessa

**Articolo 1 - Denominazione; Articolo 2 - Sede; Articolo 3 - Scopo; Articolo 4 - Ambito; Articolo 5 - Finalità; Articolo 6 - Patrimonio; Articolo 7 - Entrate; Articolo 8 - Bilanci; Articolo 9 - Soci; Articolo 10 - Diritti; Articolo 11 - Doveri; Articolo 12 - Ammissione; Articolo 13 - Decadenza; Articolo 14 - Cessazione; Articolo 15 - Compensi; Articolo 16 - Organi; Articolo 17 - Assemblea; Articolo 18 - Consiglio Direttivo; Articolo 19 - Presidente; Articolo 20 - Vice Presidente; Articolo 21 - Segretario; Articolo 22 - Tesoriere; Articolo 23 - Revisore dei conti; Articolo 24 - Proboviro (facoltativo); Articolo 25 - Commissariamento; Articolo 26 - Scioglimento; Articolo 27 - Modifiche allo statuto; Articolo 28 - Delega Legale; Articolo 29 - Norme Finali.**

##### PREMESSA

1. La legge 4 marzo 1958 n. 174, all'art.2, lett. B) prevede la istituzione dell'Albo Nazionale delle Associazioni Pro Loco.  
2. I Decreti del Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, 7 gennaio e 19 luglio 1965 prevedono la disciplina e le modalità della iscrizione all'Albo delle Associazioni Pro Loco. **3.** In data 10 giugno 1967, con atto del notaio Nereo Tintori, recante il numero di repertorio 49001/4906, viene costituita l'Associazione denominata "Associazione Pro Loco di.....". All'atto costitutivo è allegato lo statuto della Associazione ove vengono precisati scopi, organi, ecc... L'atto viene registrato a Pesaro il 17 giugno 1967 al n. 1107 Mod. 71/1, vol.9. **4.** In data 22 luglio 1968, con decreto del Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, l'Associazione Pro Loco di .....viene iscritta all'Albo Nazionale delle Associazioni Pro Loco ai sensi e per gli effetti dell'art.2 lett. b) della legge 4 marzo 1958 n.174.  
**5.** la legge regionale 21 maggio 1975 n. 43, all'art.2, istituisce l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco.  
**6.** In data 29 gennaio 1976, il Presidente della Regione Marche, con decreto n. 958, iscrive l'Associazione Pro Loco di ..... all'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 43 del 21 maggio 1975.  
**7.** La legge 7 dicembre 2000 n. 383 all'art. 1, comma 2^, così recita: << la presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti >>. La stessa legge, all'art.3, detta regole inerenti l'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni di promozione sociale. **8.** In data 17 febbraio 2016, l'Associazione Pro Loco di ..... aggiorna il proprio statuto risalente al 08 febbraio 2006. Il nuovo testo è a tutt'oggi vigente. **9.** La Regione Marche, con legge n. 9 dell' 11 luglio 2006, all'art. 9, comma 1^, << riconosce il ruolo delle associazioni pro loco quali organismi di promozione dell'attività turistica di base. A tal fine è istituito, presso la Giunta regionale, l'albo regionale delle associazioni pro loco, pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno nel Bollettino ufficiale della regione >>. Al comma 2^ aggiunge che << la Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione di cui al comma 1, nonché per l'eventuale cancellazione. >> Con il medesimo articolo, al comma 5^, << la Regione riconosce l'attività dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), esercitata attraverso le sue articolazioni regionali e provinciali per le finalità indicate nello statuto >>. **10.** La Giunta regionale, con DGR n. 131 del 26/02/2007, approva i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco in attuazione dell'art.9, comma 2^, della legge regionale 11 luglio 2006 n. 9. La delibera stabilisce, tra l'altro, che restano valide le iscrizioni all'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco effettuate ai sensi della legge regionale 21 maggio 1975 n.43 che mantengono lo stesso numero d'ordine.

##### Articolo 1 Denominazione

Il presente statuto disciplina l'Associazione denominata "Pro Loco di .....". D'ora in avanti "Pro Loco". **Articolo 2 Sede** L'Associazione Pro Loco ha la propria sede legale ed operativa al n. .... di Via ....., CAP..... comune di..... La sede operativa può essere trasferita in altro luogo per esigenze logistiche, senza che ciò renda necessario apportare modifiche allo Statuto. **Articolo 3 Scopo** La Pro Loco, Associazione territoriale di volontariato di interesse pubblico, democratica, apartitica, senza scopo di lucro, ha come scopo il perseguimento di obiettivi di carattere sociale, civile e culturale a favore dei propri associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, attraverso la conoscenza, la tutela, la conservazione, la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali, la custodia delle tradizioni e delle tipicità della località e del relativo ambito territoriale di pertinenza: azioni queste, finalizzate allo sviluppo turistico. La Pro Loco aderisce all'UNPLI ( Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) nel rispetto dello Statuto e delle normative UNPLI. Ad ogni socio viene rilasciata la tessera UNPLI emessa dal Comitato Regionale. **Articolo 4 Ambito** La Pro Loco ha come proprio ambito territoriale il territorio del Comune di..... Essa può operare in collaborazione con altre Pro Loco e con altri enti pubblici o privati di altri Comuni per perseguire finalità compatibili con quelle proprie. **Articolo 5 Finalità** Le finalità della Pro Loco sono: a. la promozione di una vita associativa finalizzata alla sollecitazione, proposizione, sintesi ed unione di tutte le risorse umane esistenti nel territorio di pertinenza; b. la conoscenza, la promozione e l'assunzione di iniziative nonché la realizzazione di manifestazioni per la valorizzazione sociale, culturale, storica, paesaggistica ed ambientale, della località e del territorio di pertinenza nel rispetto delle sue tradizioni e tipicità; c. la tutela e la promozione del territorio e delle sue peculiarità turistico – culturali; d. le attività volte ad una maggiore integrazione, a scambi socio-culturali, in primo luogo tra i soci della medesima Pro Loco e l'intera cittadinanza e con associati di altre Pro Loco; e. i servizi di accoglienza ed informazione turistica; f. le attività di formazione e di sensibilizzazione per lo sviluppo economico-turistico; g. la collaborazione, nel rispetto delle proprie finalità ed autonomia, con l'Amministrazione del Comune per attività conformi ai dettati statutari; h. la collaborazione, nel rispetto delle proprie finalità, con altre Associazioni presenti nel territorio, per attività conformi ai dettati statutari. **Articolo 6 Patrimonio** Il patrimonio è costituito da: a. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti al conseguimento delle finalità previste dal presente statuto; b. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti al conseguimento delle finalità previste dal presente statuto. **Articolo 7 Entrate** Le entrate della Pro Loco sono costituite: a. dalle quote sociali, il cui importo sarà deciso, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci ogni qual volta lo riterrà opportuno, (comunque minimo annualmente); b. dai contributi della Comunità Europea, dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune di ..... e di altri Enti Locali o Istituzioni pubbliche e private, finalizzati al sostegno di attività ed anche a specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; c. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; d. da proventi delle cessioni di beni e

servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, turistica, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; e. dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni, ecc.; f. da altre entrate compatibili con le finalità sociali e statutarie. **Articolo 8 Bilanci**

L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Entro fine marzo dell'anno successivo il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo, e facoltativamente il bilancio preventivo, che presenta per la loro approvazione, all'Assemblea dei Soci, che dovrà svolgersi entro la fine del mese successivo (aprile). Nel caso di scadenza delle cariche l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del bilancio preventivo avranno i seguenti termini:- entro il 15 aprile, il Consiglio Direttivo in carica presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo per l'approvazione, ed eventualmente il bilancio preventivo. **Articolo 9 Soci**

Sono soci coloro per i quali verrà accolta l'apposita domanda e che verseranno, all'atto dell'ammissione e, successivamente, entro i termini stabiliti dall'Assemblea che ne stabilirà anche l'ammontare, la quota annuale. Sono, altresì, soci coloro ai quali il Consiglio Direttivo conferirà la nomina di Socio Benemerito o Onorario. Possono essere soci tutti i maggiorenni residenti nel Comune e tutti coloro che, per motivazioni varie, non siano domiciliati nel Comune o interessati all'attività dell'Associazione: villeggianti, ex residenti, ecc. I soci si distinguono in: a. *Ordinari*: coloro i quali versano annualmente la quota stabilita. b. *Ordinari Familiari*: coloro i quali versano annualmente la quota stabilita e che non hanno compiuto la maggiore età. In quanto tali, non hanno diritto al voto; c. *Sostenitori*: coloro i quali versano una quota annua, maggiore rispetto al minimo stabilito dalla Assemblea; d. *Benemeriti*: coloro i quali versano una quota annua o una tantum notevolmente superiore a quella stabilita per i soci sostenitori o coloro ai quali siano riconosciuti, dal Consiglio Direttivo, meriti particolari acquisiti tramite le attività svolte per l'Associazione; e. *Onorari*: coloro i quali hanno dato lustro al Comune di .....per la loro attività nel campo della cultura, dell'arte, dello sport, ed in ogni altro campo di pertinenza statutaria, nonché a Presidenti di Enti o di altre Associazioni particolarmente presenti e co - partecipanti alle attività dell'Associazione;

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. **Articolo 10 Diritti** Tutti i soci hanno diritto di: a. ricevere la tessera di iscrizione; b. partecipare alla vita associativa; c. partecipare e votare nelle Assemblee; d. eleggere gli organi dirigenziali; e. voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei Regolamenti che disciplinano la vita della Pro Loco; f. essere eletti alle cariche direttive; g. ricevere gratuitamente o comunque ad un prezzo ridotto tutte le pubblicazioni curate della Pro Loco; h. frequentare i locali della Pro Loco; i. ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse e organizzate dalla Pro Loco. **Articolo 11 Doveri**

Tutti i soci hanno il dovere di a. partecipare alla vita associativa; b. rispettare lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco; c. versare nei termini la quota sociale; d. non operare in concorrenza con le attività della Pro Loco. **Articolo 12 Ammissione**

L'ammissione viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito di domanda e relativo versamento della quota associativa annuale. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile ed è dovuta solo dai soci ordinari, ordinari familiari e sostenitori. Non è dovuta dai soci benemeriti e onorari; Il termine ultimo per versare la quota associativa, è fissato al trenta settembre di ogni anno solare. Dopo quella data non saranno ammessi nuovi soci per l'anno solare in corso. Nel solo caso di rinnovo degli organi statuari, al fine di precisare gli aventi diritto al voto, la data del 30 settembre è obbligatoriamente spostata ad altra data, che dovrà essere anteriore di almeno (45) quarantacinque giorni rispetto alla data stabilita per l'Assemblea. **Articolo 13 Decadenza** I soci saranno dichiarati decaduti se non verseranno la quota annuale, secondo i termini prescritti. **Articolo 14 Cessazione** La qualifica di socio si perde per: decesso; dimissioni; mancanza di rinnovo dell'adesione; indegnità. Le dimissioni diverranno definitive con l'accettazione del Consiglio Direttivo.

La mancanza di rinnovo dovrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo. L'indegnità verrà sancita dal Proboviro su proposta del Consiglio Direttivo o da parte di almeno 1/5 (un quinto) dei Soci. Il Consiglio Direttivo può radiare, per gravi motivi, il socio. **Articolo 15 Compensi** Nessun compenso e nessun dividendo spetta ai soci ed ai componenti il Consiglio Direttivo, al Revisore dei Conti ed al Proboviro, sia in forma diretta che indiretta. Spetta ai soci ed ai componenti degli organi statuari, solo ed esclusivamente il rimborso delle spese preventivamente autorizzate e debitamente documentate, per lo svolgimento delle attività statuarie. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti solo ed esclusivamente in attività istituzionali statutariamente previste. **Articolo 16 Organi** Sono organi della Pro Loco :a. l'Assemblea generale dei soci; b. il Consiglio Direttivo; c. il Presidente ;d. il Revisore dei Conti; e. il Proboviro (facoltativo). **Articolo 17 Assemblea** L'Assemblea generale dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea generale dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, è validamente costituita: a. in prima convocazione con la metà (50%) dei soci e delibera a maggioranza dei presenti; b. in seconda convocazione, - da indirsi anche il giorno stesso previsto per la prima convocazione- qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti. Qualora l'Assemblea abbia per oggetto variazioni statutarie si procede a norma dell'art. 27 del presente Statuto.

**A.** L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza. Delibera il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed eventualmente il bilancio preventivo da allegare al programma di attività. Delibera, altresì, sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci. Rientrano nelle Assemblee ordinarie, anche tutte quelle che annualmente potranno essere preventivamente calendarizzate. La calendarizzazione dovrà essere approvata dall'Assemblea stessa. **B.** L'Assemblea straordinaria è convocata: a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità; b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo; c. a seguito di richiesta specificamente motivata e sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci; d. dal Revisore dei Conti, per inadempienze contabili o fatti riconducibili a gestione economica della Pro Loco non consona agli indirizzi statuari nonché per inadempienze contabili e di legge del Consiglio Direttivo; e. dal Proboviro (facoltativo), per comportamenti non consoni agli indirizzi statuari sia di uno o più organi della Pro Loco, sia di una parte dei soci; f. dall'eventuale Commissario. L'Assemblea straordinaria è ordinata dal Presidente del Tribunale ove ricorressero le condizioni di cui all'art. 2367 c.c. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, dal Presidente che ne stabilisce o recepisce, qualora venga richiesta da altri aventi titolo, la data, l'ora e l'ordine del giorno con avviso portato a conoscenza dei soci o con comunicazione scritta, o per fax, o per e-mail, o affissa nella bacheca della Pro Loco. Qualora il Presidente sia dimissionario e non sia stato possibile rieleggere un nuovo Presidente, o nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, spetta comunque al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea straordinaria. In caso di decesso del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare e presiedere l'Assemblea straordinaria. In caso di decesso sia del Presidente che del Vice Presidente, spetterà al Proboviro (facoltativo) convocare e presiedere l'Assemblea. Qualora la Pro Loco venga commissariata, spetterà al Commissario convocare e presiedere l'Assemblea.

L'Assemblea delibera :a. la quota associativa per il socio ordinario, per il socio ordinario familiare e per il socio sostenitore; b. il bilancio preventivo (facoltativo);c. il bilancio consuntivo; d. gli indirizzi e le direttive generali sulle attività della Pro Loco, su proposta del Consiglio Direttivo; e. il numero e la elezione dei componenti il Consiglio Direttivo; f. la elezione del Revisore dei Conti; g. la elezione del Proboviro (facoltativo);h. le modifiche statutarie ;i. i Regolamenti di attuazione e loro modifiche; l. la tipologia delle spese rimborsabili per le attività compiute, nello svolgimento delle attività statuarie; m. il commissariamento della Pro Loco ;n. lo scioglimento

della *Pro Loco*; o. l'eventuale nomina di un Presidente onorario che partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo; p. quant'altro all'Assemblea demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale ed i soci benemeriti ed onorari.

Hanno diritto di voto all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale, fatta eccezione per i soci familiari ed i soci benemeriti ed onorari. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, l'Assemblea potrà essere presieduta dal più anziano dei componenti il Consiglio Direttivo o, in subordine, dal socio eletto dall'Assemblea stessa.

Nel caso di Assemblea per il rinnovo degli organi statutari, l'Assemblea è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario che redigerà i verbali dell'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente della *Pro loco*, o il Presidente dell'Assemblea, può far assistere all'Assemblea, oltre ad Autorità pubbliche e private, anche coloro, che pur non essendo Soci, possono in qualche modo contribuire alle attività della *Pro Loco*. Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea, possono essere stabilite ulteriori regole che, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea medesima ritenesse opportune ivi comprese quelle per le operazioni di elezione degli organi.

**C.** L'Assemblea generale dei soci per le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti ed il Proboviro (facoltativo). Ogni qualvolta si debba procedere al rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti e del Proboviro (facoltativo), il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria dei soci. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti e del Proboviro (facoltativo), tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale da data anteriore di almeno quarantacinque (45) giorni rispetto a quella stabilita per l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Ogni socio ha diritto di votare tanti nomi quanti sono i candidati da eleggere salvo quanto dovesse essere diversamente stabilito da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea propone all'Assemblea stessa la votazione di tre soci scrutatori, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno di segretario, per la costituzione del seggio elettorale. Spetta al Presidente del seggio elettorale, con la collaborazione degli scrutatori, verificare chi abbia diritto di intervento all'Assemblea ed al voto. Le modalità per la presentazione delle candidature, per lo svolgimento delle elezioni e per quant'altro concerne l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti e del Proboviro (facoltativo), possono essere specificate in apposito Regolamento da votare dall'Assemblea in una seduta precedente a quella fissata per le elezioni.

**Articolo 18 Consiglio Direttivo** La *Pro Loco* è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di soci, eletti dall'Assemblea generale, in modo da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti, comunque in numero tale da non essere inferiore a cinque componenti e non superiore a tredici. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo viene stabilito da una Assemblea generale dei soci precedente quella fissata per le elezioni. **Membri di diritto:** fanno parte del Consiglio Direttivo, oltre agli eletti, quali membri di diritto con voto consultivo (non deliberativo): - il Sindaco o suo delegato - il Presidente onorario - il Revisore dei Conti - Il Proboviro (facoltativo). Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni ed associazioni locali, che svolgano attività e realizzino iniziative compatibili non in concorrenza con le attività della *Pro Loco* sempre che afferenti lo sviluppo sociale, culturale e turistico del territorio comunale. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili; nel caso di dimissioni, di decadenza o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti e successivi o, in mancanza, con nuova elezione e cooptazione del Consiglio da parte dell'Assemblea. Della sostituzione verrà data comunicazione nella prima Assemblea successiva alla sostituzione medesima. Nel caso di dimissioni o decadenza, contemporaneamente, della maggioranza dei Consiglieri eletti, decade l'intero Consiglio Direttivo. Il Presidente ha il diritto-dovere di convocare l'Assemblea generale dei soci per l'elezione dei nuovi consiglieri. Il Segretario ha l'obbligo della stesura e tenuta dei relativi atti deliberativi. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente della *Pro Loco*. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Tesoriere della *Pro Loco*.

Il Consiglio Direttivo, secondo le proprie esigenze di funzionamento, può individuare altri incarichi, oltre quelli statutariamente previsti e normati, prevedendone preventivamente i compiti ed i limiti di autonomia, da formalizzare con apposita delibera del Consiglio Direttivo da sottoporre a ratifica dell'Assemblea alla prima seduta successiva. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti e, comunque, due volte l'anno per deliberare le proposte dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea generale dei soci. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in forma pubblica o segreta secondo quanto decide, anche a maggioranza, lo stesso Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, dal più anziano tra i consiglieri presenti. Delle deliberazioni assunte nelle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea, potranno essere stabilite le regole per la convocazione del Consiglio Direttivo ed altre regole che si ritenessero opportune, finalizzate al miglior funzionamento della *Pro Loco*. Il Consiglio Direttivo, sempre nei limiti statutari, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della *Pro Loco*. Il Consiglio Direttivo predispone ed approva le proposte di bilancio preventivo (facoltativo) e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci entro il trenta aprile di ogni anno. Nel caso della scadenza delle cariche, il Consiglio Direttivo provvede alla elaborazione ed approvazione delle proposte di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci (vedi Art. 8) ed alla convocazione dell'Assemblea generale dei soci per il rinnovo delle cariche sociali entro il 15 (quindici) aprile. Il Consiglio Direttivo decide sulle dimissioni e decadenza dei propri componenti, del Revisore dei Conti e del Proboviro (facoltativo). Il consigliere, intendendosi per tale anche il Presidente, il Vice presidente, il Segretario, (se scelto tra i consiglieri) ed il Tesoriere o altra carica attribuita ad un Consigliere dal Consiglio Direttivo, che risulti assente per tre sedute consecutive, senza giustificata motivazione, può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Direttivo, che provvede alla sua surrogata come previsto dal Regolamento per le elezioni o, in mancanza di questo, dalla Assemblea che è sovrana nelle sue decisioni sempre nel rispetto dello statuto e delle norme statali e regionali vigenti in materia. Nel caso di dimissioni del Presidente, di morosità o indegnità o di dichiarazione di decadenza o di sua assenza continuativa per più di centoventi giorni, il Consiglio Direttivo provvede all'elezione di un nuovo Presidente. Il nuovo Presidente provvederà a nominare il nuovo Vice ed il nuovo Segretario. Il Vice del Presidente decaduto, insieme al Presidente, qualora non fosse riconfermato dal nuovo Presidente, assumerà le originarie funzioni di consigliere. Il Segretario, scelto dal Presidente decaduto, qualora non fosse riconfermato: se scelto all'interno del Consiglio Direttivo, torna ad assumere le funzioni di Consigliere; qualora fosse stato scelto tra i soci, tornerà a svolgere le sole funzioni attribuite al socio. Il Segretario non riconfermato provvede al passaggio delle consegne. Non sono compatibili con la carica di componente il Consiglio Direttivo, coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive. I componenti il Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte secondo le vigenti disposizioni in materia. **Articolo 19 Presidente**

Il Presidente della *Pro Loco* viene eletto dai componenti il Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto;

Il Presidente: - ha la rappresentanza legale della *Pro Loco* nei confronti dei terzi ed in giudizio; - convoca e presiede l'Assemblea generale dei soci ed il Consiglio Direttivo; - emana gli atti occorrenti al buon funzionamento della *Pro Loco*; - vigila sulla esatta e tempestiva

esecuzione dei provvedimenti deliberati dagli organi collegiali; - esercita, in casi di necessità ed urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, salvo la ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

L'eventuale non ratifica da parte del Consiglio Direttivo comporterà la decadenza del Presidente. Il Presidente dura in carica quattro (4) anni come il Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, sceglie tra i propri componenti il Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce in tutte le attribuzioni. Il Presidente cessa dall'incarico per: - dimissioni; - decadenza per morosità accertata e deliberata dal Consiglio Direttivo e dal Revisore dei Conti; - decadenza per indegnità sancita dal Proboviro (facoltativo) a norma dell'art. 14. - deliberazione di sfiducia da parte del Consiglio Direttivo; - dichiarazione di decadenza da parte del Consiglio Direttivo, dovuta ad assenza continuata protrattasi oltre centoventi (120) giorni. **Articolo 20 Il Vice Presidente** In assenza del Presidente, dovuta ad impedimento portato a conoscenza del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni. Tale sostituzione non può essere superiore a centoventi (120) giorni naturali e consecutivi. Decorso tale termine il Presidente viene dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che eleggerà il nuovo Presidente. Il nuovo Presidente provvederà a nominare il nuovo Vice Presidente ed il Segretario. Il Vice Presidente non potrà assumere altri incarichi, fatta eccezione per eventuali deleghe a lui attribuite dal Presidente e deliberate, per presa d'atto, dal Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente resta in carica per la durata del mandato del Presidente; cessa per dimissioni o decadenza del Presidente, o per espressa revoca della nomina da parte del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. **Articolo 21 Il Segretario** Il Segretario viene nominato dal Presidente che ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo. Se scelto al di fuori del Consiglio Direttivo, il Segretario assume l'incarico senza diritto di voto. Qualora il Segretario venga scelto tra i componenti il Consiglio Direttivo, egli mantiene il diritto di voto in quanto consigliere eletto. Il Segretario resta in carica per la durata del mandato del Presidente; decade per decadenza del Presidente, o per espressa revoca di nomina; Il Segretario non potrà assumere altri incarichi. Il Segretario: - assiste il Consiglio Direttivo redigendo i verbali delle relative deliberazioni assunte; - cura ed è responsabile della conservazione della documentazione riguardante gli atti della gestione amministrativa, nonché della regolare tenuta dei libri sociali della *Pro Loco* sia degli anni precedenti il mandato che di quelli riguardanti il mandato stesso; - assicura l'esecuzione delle deliberazioni; - provvede all'ordinario funzionamento degli uffici; - provvede, per quanto di competenza, al passaggio delle consegne a fine mandato. Nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente, prima dello scadere del suo mandato, mantiene le sue funzioni fino al momento in cui il Consiglio Direttivo provvede all'elezione di un nuovo Presidente che provvederà, a sua volta, alla riconferma o nomina di un nuovo Segretario. Nel caso di dimissioni o decadenza per morosità o indegnità, se non consigliere, il Presidente provvederà alla sua sostituzione nominando un nuovo Segretario. Qualora il Segretario decaduto fosse stato scelto all'interno dei componenti il Consiglio Direttivo, si procederà prima alla surroga con un nuovo membro nel Consiglio Direttivo; successivamente, ristabilito il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente nominerà un nuovo Segretario, scegliendolo tra i Consiglieri. **Articolo 22 Il Tesoriere**

Il Tesoriere viene eletto, con votazione segreta, tra i componenti il Consiglio Direttivo. Il Tesoriere non potrà assumere altri incarichi. Il Tesoriere: - assiste il Consiglio Direttivo per tutto ciò che concerne la gestione finanziaria della *Pro Loco* seguendone i movimenti contabili e le relative registrazioni; - cura ed è responsabile, della conservazione della documentazione riguardante gli atti contabili, nonché della regolare tenuta dei libri contabili degli anni precedenti il suo mandato e di quelli riguardanti il mandato stesso; - assicura l'esecuzione dei profili economici delle deliberazioni; - provvede, per quanto di competenza, al passaggio delle consegne a fine mandato. Nel caso di dimissioni o decadenza per morosità o indegnità, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua surroga nominando un nuovo Tesoriere. **Articolo 23 Revisore dei Conti** La gestione economica della *Pro Loco* è controllata da un Revisore dei Conti, eletto dall'Assemblea dei Soci, con voto segreto. Il Revisore dei Conti dura in carica quattro (4) anni come il Consiglio Direttivo. Il Revisore dei Conti ha il compito di: - accertare la regolare tenuta della contabilità sociale rispetto alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo secondo quanto disposto dall'Assemblea generale dei soci; - redigere una relazione sulla regolarità del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo preventivamente alla loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo; - accertare in qualsiasi momento, anche individualmente, la consistenza e gestione della cassa; - procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; - partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo. Il Revisore dei Conti ha il diritto-dovere di chiedere, con motivata e circostanziata relazione, il commissariamento della *Pro Loco* qualora si ravvisassero gravi ed illegittimi comportamenti nonché negligenza nella gestione economica-finanziaria. **Articolo 24 Proboviro (facoltativo)** Il Proboviro è eletto dall'Assemblea dei soci, con voto segreto. Il Proboviro dura in carica quattro (4) anni come il Consiglio Direttivo. Il Proboviro ha il compito di: - dirimere ogni controversia tra i singoli soci, fra gli organi sociali, fra questi ed i soci, con particolare riguardo al rispetto dallo statuto della *Pro Loco*; - giudicare ex bono et aequo senza formalità di procedura, indicando e comunicando le seguenti misure disciplinari: richiamo, diffida, sospensione, decadenza, espulsione. - sancire, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci, la perdita della qualifica di socio per indegnità. Il Proboviro ha il diritto-dovere di chiedere, con motivata e circostanziata relazione, il commissariamento della *Pro Loco* qualora ravvisasse, nello svolgimento delle attività da parte del Consiglio Direttivo gravi ed illegittimi comportamenti contrari alle norme statutarie e lesivi dell'immagine della *Pro Loco*. **Articolo 25 Commissariamento** Si può procedere alla richiesta di commissariamento della *Pro Loco* quando si dovessero verificare una o più delle seguenti condizioni: - il Presidente dimissionario compie atti che necessitano di deliberazioni o ratifiche da parte del Consiglio Direttivo senza assolvere alle procedure deliberative; - non sia possibile sostituire i componenti del Consiglio Direttivo dimissionari per mancanza di surroghe; - non sia stata indetta nei termini l'Assemblea per il rinnovo delle cariche ed il ritardo sia superiore a mesi tre (3); - emergano gravi irregolarità riscontrate dal Revisore dei Conti; - emergano gravi comportamenti del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri che ledano l'immagine della *Pro Loco* e siano stati riscontrati e sottoposti a verifica da parte del Proboviro (facoltativo); - non vengano indette nuove elezioni per sopperire alla mancanza di sostituti al Revisore dei Conti o al Proboviro (facoltativo) dimissionari; - altre condizioni espressamente discusse e preventivamente deliberate dall'Assemblea dei soci. Può essere richiesto il commissariamento della *Pro Loco* da: - almeno due terzi (2/3) dei componenti il Consiglio Direttivo; - metà più uno dei soci in regola con il pagamento della quota associativa; - Revisore dei Conti; Proboviro (facoltativo). Il

Commissariamento della *Pro Loco* non comporta la decadenza del Revisore dei Conti e del Proboviro (facoltativo). Entrambi questi organi decadranno alla data dell'Assemblea che eleggerà i nuovi organismi. Il Commissario viene nominato dall'Assemblea dei soci, in regola con il pagamento della quota sociale. Il Commissario assume tutte le funzioni previste per la carica di Presidente. Egli, entro massimo due (2) mesi, dopo aver verificato la regolarità del pagamento della quota sociale degli associati, procederà alla apertura di una campagna soci. Dopo di che, trascorsi trenta giorni (30) dall'apertura, entro il successivo mese - quarto (4) mese - dovrà indire l'Assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo. Se dimissionari, verranno rinnovati anche il Revisore dei Conti ed il Proboviro (facoltativo). Al Commissario spetta il rimborso delle spese documentate sostenute nello svolgimento del proprio mandato. Il Bilancio della *Pro Loco* dovrà prevedere un capitolo di spesa cauzionale vincolato, per eventuali oneri di commissariamento e scioglimento dell'Associazione, pari al 1,00% (uno per cento) annuo della somma delle

entrate ed uscite, così come definite dal bilancio consuntivo. Tale quota non potrà essere inferiore ad euro duecento/annua (€ 200,00/anno).

**Articolo 26 Scioglimento**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione *Pro Loco* spetta all'Assemblea straordinaria convocata: - dal Commissario, qualora l'Assemblea generale dei soci non riesca ad esprimere il nuovo Consiglio Direttivo; - da altri soggetti previsti per legge. L'Assemblea, per lo scioglimento della *Pro Loco*, ha validità con la presenza dei soci in regola con il pagamento delle quote associative: - nella misura di almeno quattro quinti (4/5) in prima convocazione; - nella misura di tre quarti (3/4) in seconda convocazione. Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci. La deliberazione di scioglimento, cessazione o estinzione, deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori con i relativi, ampi poteri; i beni acquisiti con il concorso finanziario di Enti pubblici saranno devoluti al Comune nel cui territorio la *Pro Loco* ha sede. Nel caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto alla eventuale vendita dei beni mobili ed immobili ed al saldo di tutte le passività, il patrimonio sociale residuo nonché l'ipotetico avanzo di gestione dovrà essere devoluto per fini di utilità sociale escludendo, pertanto, qualsiasi riparto fra gli associati, anche in forma indiretta. **Articolo 27 Modifiche allo Statuto** Ogni modifica del presente Statuto è adottata dall'Assemblea dei soci, con la presenza di almeno il 50% dei Soci aventi diritto in prima convocazione, e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione. Il presente statuto approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci il 17 febbraio 2016, entrerà in vigore il 18 febbraio 2016.

**Articolo 28 Delega Legale** Si prevede che il Consiglio di Amministrazione, in caso di necessità, possa nominare un legale che segua e tuteli la *Pro Loco* di ..... e tutti i componenti del Consiglio stesso. **Articolo 29 Norme Finali** L'Associazione *Pro Loco* aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia) mediante affiliazione all'U.N.P.L.I. MARCHE (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia-Comitato per la Regione Marche) territorialmente competente, accettando il relativo Statuto, i relativi Regolamenti, le decisioni sia dell'U.N.P.L.I. che delle sue articolazioni periferiche di appartenenza. Il sopraggiungere di eventuali disposizioni legislative o normative sovraordinate, alle quali il presente statuto fa riferimento, che modifichino o integrino il presente Statuto, non comportano la necessità di approvazione assembleare. Dette eventuali modifiche o integrazioni saranno automaticamente recepite dallo Statuto stesso. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

Il Presidente ..... _____	Il Segretario ..... _____	Il Presidente di Seggio ..... _____
---------------------------------	---------------------------------	---

Vice Presidente ..... _____	Tesoriere ..... _____	Segretario ..... _____
-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------

I Consiglieri di Amministrazione:

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

### **Procedure Elettorali Pro Loco .....**

Procedure e regole a cui attenersi per accedere alla presentazione di una lista da eleggere a direttivo della pro loco.

#### **ART.1 – REQUISITI PERSONALI**

- 1.1 Tutti i componenti della lista presentata devono aver compiuto 18 anni.
- 1.2 Tutti i componenti della lista devono obbligatoriamente presentare autocertificazione penale.

#### **2 ART.2 - COMPOSIZIONE DELLA LISTA**

- 2.1 La lista può essere composta da un minimo di 5 nominativi fino ad un massimo di 15 nominativi.
- 2.2 In caso di elezione di liste con il numero massimo di nominativi, i consiglieri eletti non potranno essere di numero superiore a 13.
- 2.3 E' a norma di regolamento la presentazione di una lista bloccata, ossia una lista in cui non è previsto l'inserimento di ulteriori nominativi.

#### **3 ART.3 – PRESENTAZIONE DELLA LISTA**

- 3.1 La lista elettiva dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima della data comunicata per l'assemblea di elezione.
- 3.2 La lista dovrà essere recapitata presso l'ufficio di codesta pro loco sito in Via G. Del Monte, 37 61024 ..... con raccomandata e ricevuta di ritorno.

#### **4 ART.4 - MODALITA' DELLA VOTAZIONE**

- 4.1 La votazione avverrà durante l'assemblea organizzata appositamente in occasione della rielezione del consiglio direttivo della pro loco.
- 4.2 Tutti soci sono invitati all'assemblea previa lettera inviata almeno 15 giorni prima della data della stessa.
- 4.3 Tutti i soci che hanno raggiunto la maggiore età hanno diritto di voto.
- 4.4 Al termine della presentazione delle liste proposte si darà il via alle votazioni, le quali potranno essere palesi nel caso ci sia solamente una lista proposta, mentre nel caso in cui ci siano più liste proposte il voto sarà scritto e segreto. La lista che avrà raggiunto il maggior numero di voti sarà decretata la lista che diventerà il nuovo consiglio direttivo di codesta pro loco.